

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA  
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. GESTIONE SINISTRI, CONTENZIOSO E  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI


PROPOSTA N. 195 DEL 09/02/2021

OGGETTO: Revoca della Deliberazione Aziendale n. 486 del 31/10/2014 e dei suoi allegati - Nuovo Regolamento Aziendale per la determinazione del compenso spettante agli avvocati esterni incaricati

Il Direttore e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.


Il Responsabile del Procedimento: *Dr. Andrea Cominato*

Data: 9/02/2021

Firma: 

Il Dirigente: *Avv. Massimo Valleriani*

Data: 9/02/2021

Firma: 

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso


- NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico
- COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico

Voce di conto economico su cui si imputa la spesa: \_\_\_\_\_

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget U.O.C. LATINA

Data: 10 FEB. 2021

Il Direttore f.f.  
U.O.C. Bilancio e Contabilità  
Dr. Claudio RAINONE

Firma: 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 2, dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attesta che:

- la spesa è stata autorizzata dalla Regione, in quanto non prevista dal budget aziendale, ma necessaria per esigenze di natura straordinaria;
- trattasi di atto contingibile e urgente e/o necessario ad evitare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, la cui spesa non è prevista nel budget aziendale.

Data: \_\_\_\_\_


Firma: \_\_\_\_\_

Parere del Direttore Amministrativo Aziendale f.f. - *Dr. Claudio Rainone*

Favorevole


Non Favorevole  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data: 09-03-2021

Firma: 

Il Direttore Generale f.f.  
Direttore Sanitario Aziendale  
*Dott. Giuseppe Visconti*

Data: 09-03-2021

Firma: 

## IL DIRETTORE

### U.O.C. GESTIONE SINISTRI, CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

#### VISTA

- ▼ La Deliberazione del Direttore Generale n. 86 del 25/02/2015 di adozione del nuovo Atto Aziendale;
- ▼ La Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 25/09/2015 di adozione del piano di attuazione del nuovo atto aziendale e successive modificazioni ed integrazioni;
- ▼ La Deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 31/03/2016 con cui si conferisce all'Avvocato Massimo Valleriani l'incarico di Direttore U.O.C. Gestione Sinistri, Contenzioso e Procedimenti Disciplinari con decorrenza 01/04/2016;

#### VISTA ALTRESI'

- ▼ La precedente Deliberazione Aziendale n. 486 del 31/10/2014, avente oggetto: *"Approvazione del Regolamento Aziendale per la determinazione del compenso spettante agli avvocati esterni incaricati"*;

#### ACCERTATO

- ▼ Che l'Azienda, pur avendo disponibilità di un'Avvocatura aziendale composta da due dipendenti inquadrati come Avvocati - Dirigenti, oltre che per la finalità di garantire l'attuazione del patrocinio legale in favore dei dipendenti si trova costretta in talune circostanze, o per eccessiva specificità della materia trattata in giudizio, o per urgenza di dover trattare il disbrigo di mansioni ordinarie interne, o per incompatibilità, o per motivi simili, ad avvalersi, per la difesa della stessa Amministrazione, di avvocati esterni, anche con mere formalità di consenso e pareri;

#### OSSERVATO

- ▼ Tra l'altro che l'adozione era stata resa opportuna anche dall'avvenuta abrogazione delle Tariffe Professionali e che al riguardo infatti:
  - a) l'art. 9, D. L. 1/2012, convertito nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 e concernente *"conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 Gennaio 2012, n. 1 Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture"* (G. U. del 24 marzo 2012, n. 71) ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali e l'adozione di parametri tramite decreto ministeriale, al fine di consentire la liquidazione dei compensi in sede giudiziale;
  - b) in attuazione della sopra citata norma, in data 23 agosto 2012, entrava in vigore il D. M. n. 140 del 20 luglio 2012 (pubblicato sulla G. U. n. 195 del 22 agosto 2012) avente ad oggetto *"regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, vigilate dal Ministero della Giustizia"*;
  - c) la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) pubblicata in G. U. n. 15 del 18 gennaio 2013, all'art. 13, comma 6, recita, tra l'altro: *"I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge"*;
  - d) di recente, nella G. U. n. 77 del 2 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55 (in G. U. n. 77 del 2 aprile 2014) - *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art."*

13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" con cui viene superato il sopra citato D.M. n. 140 del 20 luglio 2012, con aggiornamento e revisione dei previgenti parametri forensi;

#### **PRESA VISIONE**

▼ Della Deliberazione 28 gennaio 2020, n. 22 della Regione Lazio, avente oggetto: "*Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali"*";

#### **RILEVATO**

▼ Che all'interno della Deliberazione Regionale citata viene effettuato preciso richiamo al decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*", soprattutto con espresso riferimento all'art.19 *quaterdecies*, introduttivo dell'articolo 13 *bis* della legge n. 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, che considera equo il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione; individua, inoltre, le clausole da ritenere vessatorie ed estende il principio definito dell'equo compenso alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che "*La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti*";

▼ Che, nel periodo di vigenza della Deliberazione Aziendale n. 486 del 31/10/2014, sono state adottate le deliberazioni di Giunta Regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 "*Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali forensi*" e n. 19 del 22 gennaio 2019 "*Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali"*", le quali intendono superare il fenomeno che, soprattutto per effetto della abolizione dei tariffari, ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, caratterizzando le procedure di affidamento di servizi professionali;

▼ Che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, che debbono essere impegnate ad applicare il principio dell'equo compenso nelle proprie procedure di affidamento;

#### **RITENUTO**

▼ Che la predetta Deliberazione Aziendale risulta essere vigente da un arco temporale ragguardevole; w  
▼ Che è pertanto naturale che i compensi riportati nella Determinazione Aziendale n. 486 del 31/10/2014 possano essere ritenuti non più adeguati e congrui;

#### **RITENUTO OPPORTUNO**

▼ Procedere alla revoca della Deliberazione Aziendale n. 486 del 31 Ottobre 2014;

#### **PRESO ATTO**

▼ Che attualmente risulta vigente e deve essere applicato, per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", per il quale, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, dovrà farsi riferimento ai compensi minimi, o comunque ritenuti congrui, in relazione alla natura e rilevanza dell'attività professionale prestata;

## RITENUTO OPPORTUNO

□ Prevedere peraltro che, esclusivamente, per l'attività di consulenza e rilascio pareri *pro veritate* possa mantenersi in vigore il limite di cui alla revocata Deliberazione aziendale pari ad € 4.000,00 oltre accessori, tenuto conto della particolare natura dell'attività professionale connessa a tale attività di supporto, usualmente in aggiunta a studi e pareri già presenti all'interno della P.A.;

## PROPONE


per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

- Di revocare la Deliberazione Aziendale n. 486 del 1/10/2014 (*"Approvazione del Regolamento Aziendale per la determinazione del compenso spettante agli avvocati esterni incaricati"*);
- Di rimettere la liquidazione degli onorari degli avvocati esterni ai parametri di cui ai decreti del Ministero della Giustizia, oggi regolato dal decreto del 10 marzo 2014, n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*, per cui dovrà farsi riferimento ai compensi minimi, o comunque ritenuti congrui, in relazione alla natura e rilevanza dell'attività professionale prestata, fatto salvo quanto previsto in relazione a consulenze e pareri.


Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore attestano, inoltre, l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente e del Codice di Comportamento.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrea Cominato



Il Direttore U.O.C. Gestione Sinistri,  
Contenzioso e Procedimenti Disciplinari  
Avv. Massimo Valleriani



## IL DIRETTORE GENERALE F.F.

IN VIRTU', della Deliberazione n. 121 del 29.01.2021 recante in oggetto: *"Dr. Giuseppe Visconti - Direttore Sanitario Aziendale - Svolgimento funzioni di Direttore Generale ASL di Latina"* con cui il Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Visconti ha assunto con decorrenza 30.01.2021 le funzioni di Direttore Generale dell'ASL di Latina, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale, ai sensi dell'art. 8, comma 7 della Legge Regionale 16/06/1994, N. 18 e s.m.i.;

ESAMINATA, la proposta che precede, avente ad oggetto: *"Revoca della Deliberazione Aziendale n. 486 del 31/10/2014 e dei suoi allegati - Nuovo Regolamento Aziendale per la determinazione del compenso spettante agli avvocati esterni incaricati"*;

RITENUTO, che nulla osti l'approvazione della proposta;

ACQUISITO, il parere favorevole del Direttore Amministrativo Aziendale;

## DELIBERA

- Di revocare la Deliberazione Aziendale n. 486 del 1/10/2014 (*"Approvazione del Regolamento Aziendale per la determinazione del compenso spettante agli avvocati esterni incaricati"*);
- Di rimettere la liquidazione degli onorari degli avvocati esterni ai parametri di cui ai decreti del Ministero della Giustizia, oggi regolato dal decreto del 10 marzo 2014, n. 55 *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*, per cui dovrà farsi riferimento ai compensi minimi, o comunque ritenuti congrui, in relazione alla natura e rilevanza dell'attività professionale prestata, fatto salvo quanto previsto in relazione a consulenze e pareri.

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
**Direttore Sanitario Aziendale**  
Dott. Giuseppe Visconti